



**ORDINANZA MUNICIPALE**  
concernente l'impiego di apparecchi  
blocca ruota per veicoli a motore

Ris. mun. 22.12.2014

**Il Municipio di Massagno**, richiamato:

- l'art. 54 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- l'art. 9 della Legge federale sulle multe disciplinari (LMD);
- gli art. 15-17 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante

**o r d i n a:**

CAPITOLO 1  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**  
**Oggetto** La presente Ordinanza disciplina l'uso da parte della Polizia intercomunale Ceresio Nord dell'apparecchio per immobilizzare i veicoli denominato "Blocca ruota Sheriff" (in seguito: apparecchio).

CAPITOLO 2  
**Impiego**

**Art. 2**  
**Autorizzazione** <sup>1</sup>L'impiego dell'apparecchio è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comandante, in caso di sua assenza, del suo sostituto.

<sup>2</sup>Il Comandante o il suo sostituto può ordinare l'impiego degli apparecchi in ogni tempo.

**Art. 3**  
**Casistica** <sup>1</sup> L'impiego dell'apparecchio è previsto in particolare quando:

- a) il veicolo presenta difetti o danni tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale (blocco tecnico);
- b) il veicolo è oggetto di furto e, previo coordinamento con la Polizia Cantonale, lo stesso non può essere subito evacuato;

- c) il veicolo, oggetto di procedura contravvenzionale, risulta intestato ad una persona giuridica e, previo accertamenti, non è stato possibile determinare il conducente che ha commesso l'infrazione;
- d) il fermo del veicolo avviene su ordine di un'Autorità cantonale o federale;
- e) il veicolo risulta privo della necessaria copertura assicurativa RC;
- f) il veicolo viene lasciato sull'area pubblica, privo delle necessarie targhe di polizia;
  
- g) vi sono seri indizi per dubitare che il veicolo venga usato in modo o per scopi illeciti;
- h) il conducente si rileva incapace, per ragioni legali o personali (mancanza/ritiro della licenza, alcool, spossatezza, ecc.), di condurre il veicolo ed una terza persona non possa assumerne immediatamente la guida (blocco cautelativo);
- i) il conducente residente all'estero ha commesso una o più infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale per cui è comminata una contravvenzione maggiore o uguale a fr. 120. --, oppure ha ripetutamente commesso tali infrazioni accumulando arretrati in ragione di almeno Fr. 120. --.

<sup>2</sup>L'impiego di cui alla lettera i. è escluso se il proprietario del veicolo rende immediatamente verosimile la sua estraneità ai fatti.

<sup>3</sup> È escluso l'uso dell'apparecchio su aree di proprietà privata.

### CAPITOLO 3 Procedura

**Art. 4**  
**Responsabilità e informazione**

<sup>1</sup>L'impiego dell'apparecchio avviene a cura e sotto la responsabilità dell'agente che lo applica, che ne verifica la corretta procedura ed il passaggio delle informazioni.

<sup>2</sup> Durante l'impiego dell'apparecchio le chiavi rimangono a disposizione presso la sede di servizio al fine di permettere l'immediato sblocco del veicolo.

**Art. 5**  
**Blocco del veicolo**

<sup>1</sup>Prima dell'applicazione dell'apparecchio, il responsabile controlla lo stato del veicolo e rileva eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica, che dovranno essere trasmessi al Comandante.

<sup>2</sup>L'apparecchio deve essere applicato alla ruota anteriore sinistra (lato conducente) e la catena di avviso, agganciata alla portiera del veicolo, lato conducente.

<sup>3</sup>Oltre che con la catena di cui sopra, l'utente del veicolo bloccato dovrà venir reso attento del provvedimento tramite l'applicazione dello speciale avviso scritto sul parabrezza del veicolo.

Art. 6  
**Sblocco del veicolo**

<sup>1</sup>L'autoveicolo bloccato viene liberato dal responsabile, su richiesta dell'avente diritto e previo ripristino/liquidazione dei motivi di cui all' art. 3, in particolare previo pagamento delle contravvenzioni previste e arretrate.

<sup>2</sup>Al momento dello sblocco il conducente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta attestante l'avvenuta consegna del veicolo, così come lo stato dello stesso.

Art. 7  
**Tassa amministrativa**

La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di blocco è fissata a fr. 80.--.

#### CAPITOLO 4 **Disposizioni finali**

Art. 8  
**Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Vice Segretario

arch. Giovanni Bruschetti

Stefano Guidotti

La presente ordinanza è stata pubblicata agli albi comunali dal 23.12.2014 al 02.02.2015.